

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

TITOLO I

NORME DI COMPORTAMENTO E SANZIONI

Art. 1 – Doveri e obblighi

Le persone giuridiche e le persone fisiche singole o associate, che in ogni modo partecipano alla vita e alle attività istituzionali della Fondazione e in particolare alla Sartiglia, sono tenute all'osservanza del suo Statuto, del suo Regolamento Generale, dei regolamenti esecutivi e devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza, nonché di senso civico e morale

Art. 2 – Responsabilità dei partecipanti

Tutti i partecipanti a vario titolo alle attività della Fondazione e in particolare alla Sartiglia rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o colpa e possono essere ritenuti responsabili anche a titolo di responsabilità oggettiva nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

Tutti coloro che comunque abbiano, o abbiano avuto, rapporti con persone che abbiano posto o stiano per porre in essere delle infrazioni o, comunque, ne hanno notizia, hanno il dovere di informarne immediatamente la Fondazione.

L'ignoranza dello Statuto, dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi della Fondazione non può essere invocata a nessun effetto.

Gli atti, le circolari e i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data della loro pubblicazione.

Art. 3 – Sanzioni

La violazione delle norme statutarie e regolamentari, nonché degli obblighi di comportamento di cui agli articoli precedenti, determinano l'applicazione delle sanzioni sotto elencate:

- a) avvertimento;
- b) diffida;
- c) sospensione, squalifica o ammenda;
- d) radiazione.

La sospensione dalla partecipazione all'attività della Fondazione può essere disposta fino a un massimo di un anno. La squalifica dalla partecipazione, a qualunque titolo, alla Sartiglia e alle manifestazioni connesse o collaterali, può essere disposta da una a tre edizioni. L'ammenda può essere disposta da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

Art. 4 – Diminuzione o inasprimento della sanzione.

La Commissione giudicante deve prendere in considerazione, al fine di diminuire la sanzione da irrogare, la circostanza che il soggetto abbia fornito un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto illecito commesso.

Il soggetto che, dopo essere stato punito per una infrazione disciplinare, ne commetta un'altra della medesima indole, soggiace a un aggravamento della sanzione rispetto a quella precedentemente inflitta o all'applicazione di una sanzione superiore, in ogni caso entro i limiti indicati all'art. 3.

Art 5 – Sospensione cautelare

La Commissione può disporre in via cautelare, nel corso del procedimento, la sospensione degli incolpati da ogni attività.

Il provvedimento non è impugnabile e perde efficacia dopo un mese dalla pronuncia salvo rinnovazione.

Art. 6 – Riabilitazione

Le persone fisiche nei cui confronti sia stata applicata la sanzione della radiazione di cui al precedente art. 3, possono, dopo due anni dall'irrogazione della sanzione e a seguito di apposita istanza, essere riabilite dall'organo disciplinare, previo parere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, quando concorrono le seguenti condizioni:

- a) che dal fatto che ha cagionato la dichiarazione di radiazione l'interessato non abbia tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
- b) che l'interessato non abbia commesso altri illeciti e che non siano pendenti procedimenti disciplinari a mente del presente Regolamento, nei suoi confronti;
- c) che ricorrano particolari e accertate condizioni o situazioni che facciano presumere che infrazioni della stessa natura non vengano più commesse.

Art. 7 – Esecuzione delle sanzioni

La competenza per l'esecuzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione di Giustizia e Disciplina spetta al Presidente della Fondazione.

Art. 8 – La prescrizione delle sanzioni

La decisione del procedimento disciplinare deve essere assunta entro il termine di un anno decorrente dal giorno in cui è pervenuta per iscritto alla Commissione la notizia del fatto per cui deve procedersi.

In ogni caso il procedimento disciplinare non può essere promosso decorsi due anni dal giorno in cui è stato posto in essere l'ultimo atto diretto a commettere l'illecito disciplinare.

L'informazione all'incolpato ai sensi dell'art. 16 interrompe il termine di prescrizione fino a un massimo di un anno e otto mesi dalla notizia del fatto.

Nel caso in cui il Presidente della Commissione, successivamente al pervenimento della notizia del fatto, abbia effettiva e certa conoscenza della pendenza di un procedimento penale nei confronti dell'incolpato per il medesimo fatto per cui si deve procedere o per fatti connessi che siano ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento disciplinare, può disporre, con provvedimento da comunicare per iscritto all'incolpato, la sospensione del procedimento disciplinare fino all'esito del procedimento penale (sentenza o decreto irrevocabile, ordinanza di estinzione, decreto di archiviazione).

La comunicazione all'incolpato del provvedimento di cui al comma precedente deve contenere l'espresso invito al medesimo incolpato a comunicare l'intervenuta definizione del procedimento penale a suo carico, e il relativo esito, entro il termine di trenta giorni da detta definizione, con l'avvertimento che l'omessa comunicazione comporta di per sé, ferma la prosecuzione del procedimento disciplinare originario, l'irrogazione della sanzione della diffida.

In ogni caso, con apposito provvedimento del Presidente, la sospensione può cessare ove in qualunque modo sia stata accertata la definizione del procedimento penale.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi del presente articolo, il termine di prescrizione riprende a decorrere dalla data della cessazione della sospensione, e qualora detto termine maturi entro i sessanta giorni successivi, lo stesso è automaticamente prorogato di novanta giorni.

TITOLO II ORGANO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 9 – Commissione di Giustizia e Disciplina

La Commissione di Giustizia e Disciplina viene nominata dal Consiglio Generale della Fondazione o in sua assenza dal Consiglio di Amministrazione

La Commissione è composta da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, scelti tra persone di comprovata esperienza in materie giuridiche.

I membri della Commissione, effettivi e supplenti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La Commissione resta in carica oltre il termine di scadenza del mandato fino alla nomina della nuova Commissione, e comunque per un periodo massimo di dieci mesi dalla scadenza.

I membri effettivi e i supplenti devono essere in possesso di laurea magistrale in Giurisprudenza.

In caso di impedimento, temporaneo o permanente, dei componenti effettivi, gli stessi vengono sostituiti, in via transitoria o definitiva, con i membri supplenti da scegliere secondo l'ordine di anzianità.

I supplenti designati in sostituzione permanente restano in carica sino alla scadenza del mandato della Commissione.

Spetta al Consiglio che ha effettuato le nomine, procedere alla nomina del Presidente della Commissione. Il Consiglio può delegare tale facoltà alla Commissione stessa, che dovrà procedere alla predetta nomina successivamente al suo insediamento.

Spetta al Consiglio che ha effettuato le nomine, procedere alla nomina del Segretario della Commissione che, esterno ai suoi membri, dovrà essere scelto tra persone di comprovata capacità.

Art. 10 – Incompatibilità e decadenza

La nomina a membro della Commissione di Giustizia e Disciplina è incompatibile con la partecipazione attiva alle manifestazioni organizzate dalla Fondazione, con particolare riguardo alla Sartiglia, e con qualsiasi altro incarico istituzionale nella Fondazione o negli organi dei suoi Fondatori e Partecipanti per tutta la durata del mandato.

La partecipazione attiva di cui sopra o l'assunzione di un eventuale incarico istituzionale nei predetti organi, comporta la decadenza da quello di componente della Commissione.

Art. 11 – Astensione dall'incarico

I componenti della Commissione possono astenersi dall'incarico quando esistono gravi ragioni di convenienza in relazione al singolo caso sottoposto all'esame della Commissione.

In tal caso sono sostituiti dai supplenti e, qualora l'astensione riguardi il Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal membro più anziano.

Art. 12 – Convocazione della Commissione

La prima riunione della Commissione di Giustizia e Disciplina è convocata dal Presidente della Fondazione nel termine di trenta giorni dalla nomina della stessa.

Le riunioni successive sono convocate dal Presidente della Commissione.

Art. 13 – Costituzione

La Commissione è validamente costituita quando sono presenti il Presidente e almeno due membri, effettivi o supplenti.

Le determinazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Art. 14 – Competenza

La Commissione di Giustizia e Disciplina giudica sui casi di illecito conseguenti alla violazione delle norme statuarie o regolamentari, nonché degli obblighi di comportamento di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 15 – Casi di astensione e ricusazione

I componenti della Commissione di Giustizia e Disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:

- a) se hanno un interesse nella questione sottoposta alla loro cognizione;
- b) se loro stessi o i coniugi sono parenti fino al quarto grado o legati da vincolo di affiliazione, o sono conviventi o commensali abituali dell'incolpato;

c) se loro stessi o il coniuge hanno causa pendente o grave inimicizia o motivi di dissidio con l'incolpato;

d) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza.

Se, ricorrendo una delle ipotesi sopra elencate, il membro della commissione non si astiene, l'incolpato può proporre la ricusazione mediante atto scritto indirizzato al Presidente della Commissione, ovvero, se la ricusazione riguarda quest'ultimo, al Presidente della Fondazione. L'atto dovrà contenere i motivi specifici ed i mezzi di prova.

Qualora venga accolta la richiesta di ricusazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 11 e 15 del presente Regolamento.

TITOLO III IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 16 – L'esercizio dell'azione disciplinare

Il Presidente della Commissione, una volta acquisita la notizia del fatto e l'eventuale documentazione inerente il procedimento disciplinare, informa l'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo, del procedimento, e gli invia tutti i documenti inerenti lo stesso, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per contro dedurre per iscritto, mediante atto da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata della Fondazione o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'Ufficio del Presidente della Commissione, agli addebiti mossi, indicando e fornendo mezzi di prova a sua difesa e indicando un recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni.

Art. 17 – Atti introduttivi del giudizio

Decorso il termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte dell'incolpato, il Presidente della Commissione nomina un relatore tra i membri della Commissione e fissa il giorno, l'ora e il luogo della seduta di trattazione, da comunicare all'incolpato, anche tramite posta elettronica, con un preavviso di almeno 10 giorni, riducibile a cinque in caso di urgenza.

Le parti, fino al terzo giorno precedente la seduta, hanno facoltà di presentare memorie, istanze ed estrarre copia degli atti depositati.

Art. 18 – Il dibattimento

La seduta si svolge a porta chiuse.

Nel corso del procedimento, che può impegnare più sedute, la Commissione è tenuta a sentire l'incolpato ove questi ne faccia richiesta scritta nel termine di cui al precedente art. 17 e può anche d'ufficio disporre l'assunzione di qualsiasi prova che ritenga utile all'accertamento dei fatti.

Del dibattimento va redatto processo verbale a cura del Segretario.

Art. 19 – Deliberazione

La Commissione di Giustizia e Disciplina delibera a maggioranza e assume per iscritto la decisione motivata, depositandola entro i successivi quindici giorni presso la sede della Fondazione.

Qualora sia stata disposta la sospensione cautelativa, di cui all'art. 5, questa viene meno solo dopo il deposito della decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina.

Il periodo di sospensione cautelativa effettivamente scontato viene scomputato dal periodo della eventuale sospensione definitiva.

Il provvedimento adottato dalla Commissione di Disciplina deve essere comunicato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'incolpato, nonché al Presidente della Fondazione per gli adempimenti esecutivi di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 20 – Esecutorietà della deliberazione

La decisione emessa dalla Commissione di disciplina è definitiva e immediatamente esecutiva e viene resa pubblica dal Presidente della Fondazione.

Titolo IV
REVOCAZIONE

Art. 21 – Casi di revocazione

Avverso le decisioni adottate dalla Commissione può essere proposta istanza di revocazione nei seguenti casi:

- a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti a danno dell'altra;
- b) se si è giudicato in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la decisione;
- c) se la parte, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, non ha potuto presentare nel corso del procedimento documenti rilevanti al fine del decidere;
- d) se la decisione è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
- e) se si è ommesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel corso del procedimento.

Art. 22 – Procedimento

L'istanza di revocazione si propone, con atto scritto contenente l'indicazione dei motivi posti a base della richiesta e le prove relative alla dimostrazione dei fatti, dinanzi allo stesso Organo che ha emesso il provvedimento impugnato, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della causa di revocazione.

Per il procedimento in sede di revocazione valgono le stesse norme sopra previste per il procedimento ordinario.

Titolo V
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 23 – Applicazione.

Il presente Regolamento, come modificato con Deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione in data 19 febbraio 2019, si applica ai fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore.